

COMUNITA' MONTANA

Gennargentu Mandrolisai

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento

dell'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Indice

ARTICOLO 1	2
ARTICOLO 2	3
ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ARTICOLO 3	3
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ARTICOLO 4	4
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ARTICOLO 5	5
DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	
ARTICOLO 6	5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ARTICOLO 7	6
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI	
ARTICOLO 8	6
VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	
ARTICOLO 8	7
NORME DI RINVIO	

Articolo 1

SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della gestione in forma associata delle competenze relative all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), con particolare riferimento alla gestione dell'attività per tutti i Comuni aderenti alla gestione in forma associata e per la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione costituisce un'unità operativa indipendente dell'assetto direzionale dell'Ente e scopo finale di quest'organo è quello di effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza agli amministratori ed agli operatori in merito alla valutazione dell'attività dei dirigenti e dei dipendenti sia della Comunità Montana che dei Comuni aderenti.
3. L'attività dell' O.I.V. è finalizzata a:
 - Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa, mediante l'applicazione di regole comuni tra gli Enti associati;
 - Assistere ciascun Ente nell'introduzione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi programmati;
 - Dotare ciascun Ente di un comune sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative, volto all'applicazione dei criteri uniformi per tutti gli Enti aderenti;
 - Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza;
 - Effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili, finalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al Presidente della Comunità Montana elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.
 - Effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;
 - Fornire la metodologia permanente di Valutazione ai sensi dell'art. 6 CCNL 31.3.1999 per la valutazione del personale non titolare di posizione utile ai fini della produttività e garantire il supporto ai Responsabili nel processo di valutazione.
4. Il servizio associato avrà sede legale presso la sede della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.
5. Nell'espletamento delle funzioni l'Organismo Indipendente di Valutazione si riunirà presso la sede di ciascun Ente convenzionato, per garantire un più fluente scambio di informazioni, di norma almeno 4 volte all'anno e comunque a richiesta delle singole amministrazioni..

Articolo 2
ISTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) è istituito in forma associata per la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ed i Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tonara e svolge le proprie funzioni nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
3. È consentita l'adesione al servizio associato da parte di altri Comuni previa approvazione di specifica convenzione tra la Comunità Montana ed il Comune interessato.

Articolo 3
COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è a composizione monocratica.
2. Il componente dell'OIV deve essere esperto in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, individuato e formalmente incaricato dalla Comunità Montana, a seguito di procedura comparativa fra le proposte ed i curriculum acquisiti, previo apposito avviso pubblico.
3. In ogni Ente aderente l'OIV si avvale della collaborazione dell'Ufficio Personale quale struttura tecnica di supporto e del Segretario per la raccolta e trasmissione degli atti necessari alla valutazione del personale. Il Segretario o il Responsabile del Settore personale sono responsabili della trasmissione del citato materiale;
4. L'OIV rimane in carica per tre anni. Alla scadenza del periodo può essere riconfermato, con apposito atto formale
5. L' OIV opera in condizioni di assoluta autonomia, in stretto contatto con le strutture degli Enti associati, e con la massima collaborazione dei responsabili dei servizi e con il supporto operativo ed amministrativo del Segretario Comunale.
6. Entro un mese dalla nomina l'OIV presenterà all'Ente Capofila il programma operativo.
7. Entro il primo semestre dall'insediamento l'OIV dovrà presentare all'Ente Capofila una relazione finalizzata ad offrire una chiara conoscenza agli Amministratori ed agli operatori in

merito all'andamento dell'attività di ogni singolo Ente nel suo complesso gradatamente per tipologie di servizi erogati, ciò anche attraverso:

- Un esame delle caratteristiche organizzative, distintamente per risorse umane, finanziarie e tecnologiche che L'Ente può mettere in campo;
- un esame della cultura organizzativa in atto presso l'Ente;
- L'individuazione degli aspetti operativi che sono in atto presso la singola Amministrazione;
- La presa d'atto delle linee strategiche adottate sino ad ora dal singolo Ente

Questa relazione sarà oggetto di esame da parte dei Sindaci in apposita riunione del Consiglio della Comunità Montana.

8. L'OIV riferisce periodicamente al Sindaco ed al Presidente della Comunità Montana con relazioni scritte in coincidenza con i report periodici e all'Ente Capofila con relazioni semestrali in merito all'andamento complessivo del servizio associato indicando lo sviluppo dello stesso, le criticità riscontrate e le eventuali proposte per la rimozione delle stesse.

9. È consentita l'adesione al servizio associato da parte di altri Comuni previa approvazione di specifica convenzione tra la Comunità Montana ed il Comune interessato.

Articolo 4

FUNZIONI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'OIV espleta le seguenti funzioni:
 - a. Valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture dell'Ente anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Raggiungimento obiettivi, capacità dirigenziali, andamento qualitativo del servizio;
 - b. Predisposizione di indicatori di riferimento;
 - c. Supporto ai dirigenti/responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione omogenee;
 - d. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - e. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - f. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché ai competenti organi esterni;
 - g. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - h. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - i. propone all'Organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale degli apicali e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - j. Ogni altra funzione demandata dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, e, in particolare, l'effettuazione di accertamenti preventivi in ordine alla disponibilità delle risorse ai risparmi di gestione ai fini della destinazione delle risorse aggiuntive per la costituzione del fondo contrattuale per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività

Articolo 5
DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'OIV si avvale dei dati forniti dal controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.lgs 267/2000 per lo svolgimento delle valutazioni.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e si esplica secondo le modalità di cui agli artt. 197 e 198 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità in ciascun Ente.

Articolo 6
PRESTAZIONI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'OIV procede allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 in base ad una modalità operativa suddivisa in varie fasi:
 - PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DEGLI ENTI

Nella fase di prima applicazione della metodologia verrà organizzato un incontro collettivo e esplicativo sulle norme applicative del Sistema di Valutazione, adottato dall'OIV e successivamente approvato con atto deliberativo dell'organo politico della Comunità Montana e dei singoli Comuni.

- GRADUAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

L'OIV effettua la valutazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia.

- VALIDAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

In appositi incontri con l'Amministrazione e Responsabili di ciascun Ente associato, verranno verificati e validati i documenti definiti da ciascun Responsabile, in cui vengono esplicitati:

- ✓ obiettivi operativi;
- ✓ gli indicatori per monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività;
- ✓ i tempi e le fasi previste per raggiungere ciascun obiettivo.

- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

L'OIV effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati delle relazioni periodiche presentate dagli stessi, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, l'OIV identifica, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, l'OIV formula le opportune richieste ai vari settori per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;

Il processo valutativo prevede due step:

- ✓ Verifica Intermedia;
- ✓ Valutazione Finale

- VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. All'OIV dovrà essere garantito da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.
3. Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per i comuni aderenti alla Comunità Montana e per la Comunità Montana medesima. Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta con oneri a proprio carico.
4. L'OIV dovrà elaborare il Piano degli obiettivi di performance, che comprende la definizione degli standards di qualità dei servizi dei Comuni associati ed il loro confronto, nel rispetto della tempistica definita in occasione dell'incarico conferito dalla Comunità Montana.

Articolo 7

VALUTAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

1. La valutazione della pesatura della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia, inviata come informazione alle Organizzazioni Sindacali e che sarà adottata dall'OIV. Tale metodologia dovrà essere approvata con atto deliberativo della Giunta esecutiva degli Enti aderenti
2. La valutazione sarà successivamente effettuata, su richiesta degli Enti, ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.
3. La valutazione è contenuta e/o richiamata nel provvedimento di nomina dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. L'OIV adotta una apposita metodologia preventivamente inviata come informazione alle OO.SS e approvata con apposito atto deliberativo della Giunta degli Enti, con la quale valuta il risultato dell'attività dei Responsabili dei Servizi.
2. La valutazione formulata dall'OIV è comunicata dallo stesso per ciascun Ente aderente al Sindaco e al Presidente della Comunità Montana e ad ogni Responsabile del Servizio, il quale potrà addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione. Sentito il parere ulteriore dell'OIV sulle osservazioni eventualmente presentate, la Giunta provvede ad esaminare e prendere atto della valutazione disponendone l'esecutività.

Articolo 9
NORME DI RINVIO

1. Per l'organizzazione del lavoro e per le problematiche riguardanti il proprio funzionamento l'OIV si rapporta con la Giunta Esecutiva dei Comuni aderenti e della Comunità Montana.
2. Per ciascun Ente aderente l'OIV riferisce agli organi di indirizzo politico in merito alla valutazione dei risultati e della posizione dei Responsabili di Servizio.
3. La Comunità Montana, attraverso il suo Presidente e il Segretario, di concerto con la Giunta Esecutiva, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:
 - Al coordinamento delle attività del Servizio associato;
 - Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento del servizio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;
 - Prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associato da parte di altri Comuni.
4. Ciascun organo esecutivo degli Enti aderenti dovrà provvedere ad adottare il Sistema di valutazione e di pesatura delle posizioni organizzative e dei Responsabili dei Servizi, predisposto dall'OIV;
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.